

zione Ordinaria,

alle seguenti condizioni:

a) tasso di interesse del 7,50% (sette e cinquanta per cento)

b) rimborso del mutuo in anni 25, mediante pagamento di rate bimestrali di importo pari ad un sesto dell'annualità posticipata di ammortamento, oppure, qualora il Comune lo richieda o lo stato delle disponibilità dei cespiti delegabili lo renda necessario, in anni 25, previa applicazione, in tal caso, del maggior tasso del 7,75% (sette e settantacinque per cento) o di un diritto di commissione dell'1,75% (uno e settantacinque per cento) da corrispondersi, una volta tanto, sull'importo del mutuo;

c) garanzia costituita dal rilascio di delegazioni sulla sovrapposta fondiaria e, per quanto occorra, sulle imposte di consumo;

2) di dare mandato a lui Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, di eseguire le operazioni di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che muniti di mandato in forma autentica possano compiere quanto necessario